



CITTA' DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione G.M.
n. 116 del 24 Giugno 2021

Indice

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL DISCIPLINARE
- ART. 2 – NORMA DI INTERPRETAZIONE
- ART. 3 – FUNZIONI
- ART. 4 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE
- ART. 5 – GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE
- ART. 6 – TARIFFE
- ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
- ART. 8 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI E
DEI
LOCALI
- ART. 9 – MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE
- ART.10 - MATRIMONIO SU DELEGA
- ART.11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI

Allegati:

Allegato A) – Modulo richiesta celebrazione

Art. 1 – Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare individua e norma le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolate dalle disposizioni del Codice Civile (di cui dall'art. 106 all'art. 116).

La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionalmente garantita.

2. Il presente Disciplinare si applica alle unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso di cui alla Legge n.76 del 20 maggio 2016.

Costituiscono un'unione civile, mediante dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile ed in presenza di due testimoni, due persone maggiorenni dello stesso sesso (art. 1 comma 2 Legge 76/2016).

Art. 2 – Norma di interpretazione

1. In riferimento alle unioni civili, ove gli articoli del presente Disciplinare riportino il termine "matrimonio civile", si intendono riferiti anche alle "unioni civili".

2. In riferimento alle unioni civili, ove gli articoli del presente Disciplinare riportino i termini "sposi" e "nubendi", si intendono sostituiti dal termine "parti".

Art. 3 – Funzioni

1. I matrimoni civili sono officiati dal Sindaco, che può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato, al Segretario Comunale, ad uno o più consiglieri o assessori comunali e comunque secondo quanto disciplinato dall'art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 4– Luoghi di celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio civile avviene pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti, nella Casa Comunale o presso luoghi diversi debitamente individuati da delibera della Giunta Comunale e comunicati al Prefetto. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del codice Civile.

2. Per individuazione della Giunta pertanto, e rispettando i limiti di capienza massima previsti, la celebrazione potrà aver luogo, a richiesta

degli interessati presso:

- Sala Consiliare
- Ufficio del Sindaco

e nelle seguenti pertinenze funzionali del Palazzo Comunale:

- Piazza San Matteo-prospiciente il Palazzo Comunale
- Museo Civico-Sala S.Rabai ed area adiacente
- Museo Civico-Esclusivamente area adiacente a Sala S. Rabai (giardino)
- Museo Civico-Sala Milani

Art. 5 – Giorni ed orari di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati sia in giorni feriali in orario di servizio che in i giorni festivi e prefestivi

2. Non è possibile celebrare il matrimonio civile nelle seguenti date: 1° gennaio; 6 gennaio; Pasqua e Lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; 27 dicembre (posticipo festività Santo Patrono); il 24 e il 31 dicembre al di fuori degli orari di apertura degli uffici. Non è parimenti possibile la celebrazione in occasione delle chiusure degli Uffici disposte con decreto sindacale

3. La celebrazione richiesta in giornate festive e prefestive ed in giorni feriali fuori dall'orario di servizio è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, del personale di assistenza e dei locali prescelti.

In ogni caso, qualunque deroga dovrà essere autorizzata, dopo le opportune verifiche, con gli altri servizi coinvolti, dal Responsabile del Servizio dello Stato Civile.

Art. 6 – Tariffe

1. Il contributo è diversificato secondo l'orario ed i giorni di effettuazione del servizio, il luogo di celebrazione e la residenza dei nubendi.

2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto e possono essere aggiornate annualmente.

3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso forfettario:

a) Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio (in caso di celebrazione extra orario di servizio);

b) Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo degli spazi, spese gestionali, spese per allestimento, utilizzo di riscaldamento o aria condizionata, servizio di pulizia, illuminazione, e quanto altro necessario).

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda

1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. 396 del 03.11.2000. A tal fine la prenotazione della celebrazione del matrimonio avverrà il giorno della firma delle pubblicazioni per i cittadini residenti e alla presentazione della delega alla celebrazione da parte del Comune delegante per i cittadini non residenti.

È possibile fare, anche prima della firma delle Pubblicazioni di Matrimonio, una prenotazione informale del luogo prescelto, tenendo conto che, comunque, la prenotazione si ritiene confermata, da parte dell'Ufficio preposto, solo dopo che l'Ufficio suddetto avrà ottenuto conferma della disponibilità del luogo prescelto e, quindi, necessariamente dopo la firma delle Pubblicazioni di Matrimonio.

2. La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda (All. "A") sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al Sindaco secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso, prima della cerimonia. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio e il numero indicativo delle persone partecipanti.

3. Una volta effettuata la prenotazione del giorno, dell'orario e del luogo per la cerimonia è possibile effettuare una sola variazione delle stesse entro e non oltre una settimana.

4. Il pagamento dell'importo dovuto secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale dovrà essere effettuato almeno 10 giorni prima della celebrazione, esibendo la ricevuta dell'avvenuto versamento presso l'Ufficio Stato Civile. Gli estremi per l'effettuazione del versamento sono indicati all'interno del modello di domanda.

5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o

parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti o a cause di forza maggiore.

Art. 8– Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi e dei locali

1. Tutte i partecipanti alla cerimonia dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata per la celebrazione e fino alla conclusione del rito, compreso il relativo esodo, un contegno corretto e decoroso, evitando comportamenti che rechino disturbo.

È severamente vietato il lancio di riso, coriandoli, petali confetti o altro all'interno delle sale.

2. I luoghi e/o gli spazi concessi per la celebrazione potranno essere decorati, a cura dei richiedenti, con allestimenti floreali, senza nessuna ulteriore autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale.

3. Per qualsiasi altra forma di addobbo e/o arredo dei suddetti locali e/o spazi, a cura dei richiedenti, gli stessi dovranno formulare richiesta scritta alla Giunta Comunale per la necessaria autorizzazione; in ogni caso gli addobbi dovranno essere compatibili con le caratteristiche degli ambienti prescelti, conformi alle normative in materia di sicurezza, antincendio e non dovranno essere apposti utilizzando elementi di fissaggio (come puntine, chiodi, viti, ecc) o elementi adesivi (come nastro isolante, nastro adesivo, ecc.). Al termine della cerimonia gli addobbi e/o arredi dovranno essere integralmente rimossi sempre a cura dei richiedenti, lasciando gli spazi nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

Il Comune di Montopoli V.A. si intende sollevato da ogni responsabilità legata a danni arrecati agli addobbi temporanei disposti dai richiedenti, alla loro custodia ed agli ammanchi .

4. In caso di danni subiti durante la celebrazione della cerimonia, il Comune si riserva il diritto di agire verso i richiedenti per il completo risarcimento, secondo le disposizioni del codice civile.

Art.9– Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli art.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al cui reperimento e pagamento della prestazione dovranno provvedere

gli sposi stessi.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento d'identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivendo apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 10 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare

preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montopoli V.A., con anticipo di almeno 30 giorni, fornendo altresì la seguente documentazione:

a) Delega del Comune di residenza che ha provveduto alla pratica delle pubblicazioni di matrimonio;

b) Documenti d'identità degli sposi e dei testimoni;

c) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo UE 679/2016, il titolare del trattamento è il Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per le finalità previste dal presente Disciplinare.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare trovano applicazione il Codice Civile, il D.P.R. 3 novembre 2000, n.

396, la legge n. 76 del 20 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale e comunque la normativa vigente in materia.